



*Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana*

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	Sentenza n. 11 del 14/01/2021 – 29/01/2021 Udienza pubblica del 13/01/2021
Massima 1:	<p>Titolo Bilancio e contabilità pubblica – Questione di legittimità costituzionale in via principale – Norme della Regione autonoma Sardegna - Legge di stabilità regionale 2019 – Stanziamento di risorse volte a integrare il trattamento accessorio del personale non dirigente del servizio sanitario regionale, quale incentivo per lo smaltimento delle liste d'attesa – Lamentata violazione del principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica – Non fondatezza della questione.</p> <p>Testo E' dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 31, della legge della Regione autonoma Sardegna 28 dicembre 2018, n. 48 (Legge di stabilità 2019), promossa in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione e in relazione all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante «Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche».</p> <p>La disposizione impugnata, prevedendo lo stanziamento di fondi destinati a garantire, per le annualità 2019, 2020 e 2021, al personale non dirigente del Servizio sanitario regionale un'integrazione del trattamento accessorio, finalizzata in via prioritaria a incentivare lo smaltimento delle liste d'attesa, incide sulla spesa (per il personale) del settore sanitario ma, poiché la Regione Sardegna provvede autonomamente – ai sensi dell'art. 1, comma 839, della legge 27 dicembre 2006, n.296 – al fabbisogno complessivo del SSN, lo Stato, non concorrendo al finanziamento della spesa sanitaria, neppure ha titolo per dettare norme di coordinamento finanziario (ex multis, sentenze n.341 del 2009 e n. 174 del 2020). Ciò, dunque, esclude che l'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017 possa incidere sulla potestà legislativa regionale. Da ciò l'infondatezza della questione in esame.</p>



Avvocato Resp: Giovanni Bologna

tel 091.7074839 – e.mail: marialaura.nantista@regione.sicilia.it

via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo

U.R.P. Tel 091.7074805/828 - e.mail urp.ull@regione.sicilia.it

<p>NOTE:</p>	<p>Atti oggetto del giudizio art. 8, comma 31, della legge della Regione autonoma Sardegna 28 dicembre 2018, n. 48.</p> <p>Parametri costituzionali art. 117, terzo comma, della Costituzione.</p> <p>Altri parametri e norme interposte art. 1, comma 836, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.</p>
<p>Massima 2:</p>	<p>Titolo Bilancio e contabilità pubblica – Questione di legittimità costituzionale in via principale – Norme della Regione autonoma Sardegna - Legge di stabilità regionale 2019 – Trasferimento del personale delle autonomie locali nell'amministrazione regionale – Conseguente incremento, a decorrere dall'esercizio finanziario 2019, dei fondi per le retribuzioni di posizione e di rendimento, per il lavoro straordinario e per le progressioni – Lamentata violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile – Non fondatezza della questione.</p> <p>Testo E' dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 10, della legge della Regione autonoma Sardegna 28 dicembre 2018, n. 48 (Legge di stabilità 2019), promossa, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione e in relazione all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante «Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche».</p> <p>La norma impugnata prevede che, «[a] seguito del trasferimento del personale delle autonomie locali nell'Amministrazione regionale [...] ed in deroga a quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 70 della legge regionale n. 2 del 2016, i fondi per la retribuzione di posizione, per la retribuzione di rendimento, per il lavoro straordinario e per le progressioni dell'Amministrazione regionale vengano incrementati, a decorrere dall'annualità 2019, come pure, di conseguenza, i fondi destinati alla retribuzione accessoria del personale delle amministrazioni di provenienza.</p> <p>Con tale previsione, il legislatore regionale non ha affatto inteso regolare il trattamento economico del personale trasferito – disciplinato altrove e non dalla disposizione impugnata (cfr. sentenza n. 255 del 2020) – ma si è solo preoccupato di predisporre la provvista per corrisponderlo in conseguenza del transito, con una norma di carattere finanziario afferente alla spesa per la retribuzione di posizione, per quella di rendimento, per il lavoro straordinario e per le progressioni.</p> <p>La disposizione impugnata, dunque, «non incide sulla competenza statale esclusiva nella materia “ordinamento civile”, in quanto essa non interviene sullo strumento di regolamentazione del trattamento accessorio, che resta rimesso alla contrattazione collettiva» (cfr. sentenza n. 199 del 2020).</p>



Avvocato Resp: Giovanni Bologna

tel 091.7074839 – e.mail: marialaura.nantista@regione.sicilia.it

via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo

U.R.P. Tel 091.7074805/828 - - e.mail urp.ull@regione.sicilia.it

NOTE:	<p>Atti oggetto del giudizio art. 10, comma 10, della legge della Regione autonoma Sardegna 28 dicembre 2018, n. 48.</p> <p>Parametri costituzionali art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.</p> <p>Altri parametri e norme interposte art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.</p>
Massima 3:	<p>Titolo Bilancio e contabilità pubblica – Questione di legittimità costituzionale in via principale – Norme della Regione autonoma Sardegna – Legge di stabilità regionale 2019 – Determinazione del contributo regionale alla finanza pubblica – Mancato conteggio, ai fini dei limiti agli investimenti pluriennali, della quota di disavanzo generata dall'accantonamento pari alle perdite del sistema sanitario regionale del 2017 – Lamentata violazione della competenza esclusiva statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici – Estinzione del processo.</p> <p>Testo È dichiarato estinto - per rinuncia al ricorso accettata dalla Regione autonoma Sardegna costituita in giudizio - il processo relativo alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 1 e 6, della legge della Regione autonoma Sardegna 28 dicembre 2018, n. 48, promosse in riferimento agli artt. 81 e 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione e in relazione ai principi contabili di cui all'Allegato 4/2, punto 5.3, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42). L'impugnato comma 1 dell'art. 3, è stato modificato dall'art. 4, comma 1, della legge della Regione autonoma Sardegna 8 agosto 2019, n. 15 ed è inoltre intervenuto un accordo tra il Governo e la Regione, con il quale sono state ridefinite le relazioni finanziarie tra di essi intercorrenti, realizzandosi in tal modo un pieno allineamento tra le previsioni statali e quelle regionali Il comma 6 della disposizione impugnata, abrogato dall'art. 12, comma 1, della legge della Regione autonoma Sardegna 8 agosto 2019, n. 15, non ha trovato <i>medio tempore</i> applicazione. Cessata, dunque, la materia del contendere, il Presidente del Consiglio dei ministri ha rinunciato al ricorso limitatamente alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 1 e 6. Poiché la Regione autonoma Sardegna, controparte costituita, ha accettato la rinuncia, relativamente a tali questioni, il processo deve dichiararsi estinto, ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.</p>
NOTE:	<p>Atti oggetto del giudizio art. 3, commi 1 e 6, della legge della Regione autonoma Sardegna 28 dicembre 2018, n. 48.</p> <p>Parametri costituzionali artt. 81 e 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.</p>



Avvocato Resp: Giovanni Bologna

tel 091.7074839 – e.mail: marialaura.nantista@regione.sicilia.it

via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo

U.R.P. Tel 091.7074805/828 - - e.mail urp.ull@regione.sicilia.it

Altri parametri e norme interposte

Allegato 4/2, punto 5.3, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
art. 23, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale 07
ottobre 2008.

Redattore: Alessandra Ferrante

Visto: Avv. Bologna



Avvocato Resp: Giovanni Bologna

tel 091.7074839 – e.mail: marialaura.nantista@regione.sicilia.it

via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo

U.R.P. Tel 091.7074805/828 - - e.mail urp.ull@regione.sicilia.it